



COMUNE DI CASTRO
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE I RAPPORTI CON I SOGGETTI
CHE SVOLGONO ATTIVITÀ INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 29.07.2024

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Tale regolamento nasce dalla forte volontà dell'Amministrazione di applicare i principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica nel Comune di Castro.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di volontariato da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato da parte delle organizzazioni resta disciplinato da specifiche convenzioni ed accordi.
3. Il Comune di Castro riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta nel territorio comunale. Promuove e favorisce l'apporto di persone singole e gruppi alle iniziative promosse dal Comune e dirette al conseguimento di finalità nel campo sociale, ambientale e della solidarietà civile.
4. Il servizio di volontariato comunale è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita ed investe le attività di cui al successivo punto, nelle quali il Comune ha l'obbligo di intervenire per norme di legge, statutarie o regolamentari e va ad integrare il servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il servizio di volontariato può essere effettuato, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, per lo svolgimento dei seguenti servizi:
 - assistenza e supporto alle manifestazioni culturali, sportive, sociali e ricreative, alle attività di carattere culturale e di carattere sociale ed assistenziale;
 - accompagnatore servizio piedibus e/o scuolabus;
 - supporto nelle attività di informazione e diffusione delle iniziative comunali o degli organismi convenzionati con il Comune;
 - piccole manutenzioni e/o pulizie di aree verdi, monumenti, aiuole ed aree comunali a verde che non richiedano attestati o qualificazioni specifiche, fatte salve le convenzioni in essere e future con enti e società esterne;
 - monitoraggio del territorio con segnalazione di eventuali situazioni che richiedono l'intervento di operatori del Comune;
 - supporto e collaborazione con la Polizia municipale per i servizi di regolamentazione della circolazione durante le cerimonie religiose, le manifestazioni a carattere culturale, sportivo e civile e le attività scolastiche.

ART. 3 - REQUISITI RICHIESTI

1. Le persone che intendono svolgere attività di servizio volontario debbono possedere i seguenti requisiti:
 - a) residenza o domicilio nel Comune di Castro;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ai 80 anni.
 - c) assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione.
2. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o disabili, compatibilmente con la loro condizione fisica. In questo caso, prima di disporre l'iscrizione o prima di affidare l'attività l'ente può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, al fine di garantire all'interessato un utilizzo compatibile con la propria condizione fisica.
3. Nella scelta dei candidati non dovrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante Volontario.

ART. 4 - FORMAZIONE ALBO VOLONTARI COMUNALI

1. Le persone interessate invieranno la loro adesione, in carta semplice, al Responsabile dell'Area Amministrativa. Le domande dovranno indicare il possesso dei requisiti richiesti, l'attività che si intende svolgere, la disponibilità giornaliera e di durata del servizio di volontariato offerto. Ricevute le domande e valutati i requisiti, i volontari

verranno inseriti in apposito albo dei volontari comunali che verrà pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune. I volontari inseriti nell'albo verranno utilizzati in base ad un piano di impiego concordato con gli interessati, tenuto conto degli interessi, capacità e potenzialità dei singoli. Prima di avviare il servizio, verrà attivato un breve e sintetico momento di formazione al fine di fornire le informazioni di base necessarie. Sarà cura dei Responsabili dei Settori o Uffici informare i volontari sul contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo di dispositivi di protezione individuali, ove previsti.

ART. 5 - NATURA DELL' ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO IMPIEGHI ED OBBLIGHI DEI VOLONTARI

1. L'attività di volontariato non costituisce in alcun modo rapporto subordinato di qualunque tipo, essendo classificabile in attività prestata gratuitamente e volontariamente a favore della collettività senza instaurazione di un rapporto di subordinazione gerarchica, senza vincolo del rispetto di un orario di lavoro prestabilito e senza obbligo di timbratura di cartellino di presenza.
2. Ciascun volontario svolgerà le proprie mansioni secondo le disposizioni assegnate dal Responsabile di Settore di riferimento, non dovrà eccedere e mettere a rischio la propria ed altrui incolumità e dovrà tenere un comportamento adeguato improntato al rispetto ed alla tolleranza, sviluppando lo spirito di solidarietà e servizio nei confronti delle persone e delle istituzioni cittadine. Qualora un volontario, assuma comportamenti gravemente sconvenienti, lesivi per persone o cose, o che in ogni caso possano compromettere o contravvenire all'immagine e/o alle finalità del servizio, si applicano le sanzioni di richiamo o esclusione del servizio stesso.
3. L'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio volontario. In caso di impedimento per malattia od altre cause il volontario, nel periodo in cui svolge il servizio, deve dare tempestiva informazione all' ufficio comunale competente.

ART. 6 - DISCIPLINARE

1. All'atto dell'instaurarsi del rapporto fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi, unitamente al Responsabile del settore cui verranno assegnati sulla base del piano di impiego concordato, sottoscrivono un apposito modello, dove viene specificato:
 - A. Per l'amministrazione:
 - la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
 - la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;
 - la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
 - l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
 - B. Per i volontari:
 - la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per i fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale e può essere interrotta per qualsiasi momento con preavviso di 7 giorni;
 - l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
 - la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

ART. 7 - RINUNCIA E REVOCA

1. I volontari possono rinunciare al servizio avvisando nei tempi stabiliti il Responsabile del settore o ufficio.
2. L'amministrazione può revocare l'incarico di volontario in caso di accertata inadempienza o per irregolarità riscontrate.

ART. 8 - ASSICURAZIONE E MEZZI

1. I cittadini che svolgono servizio di volontariato comunale sono assicurati a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia eventualmente per la responsabilità civile verso terzi.
2. L'Amministrazione Comunale fornisce ai Volontari, a propria cura e spese, tutte le attrezzature, necessarie allo svolgimento del servizio; comprese le attrezzature o indumenti antinfortunistici, se necessari secondo la vigente normativa di riferimento.
3. In caso di utilizzo da parte del Volontario Civico di un veicolo comunale:
 - è a carico dell'Amministrazione Comunale tutto quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione periodica di legge, l'assicurazione, la fornitura del carburante e ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada del veicolo stesso;
 - è compito del Volontario Civico il mantenimento della propria idoneità alla conduzione del veicolo assegnato, attraverso i puntuali adempimenti di legge per il mantenimento della validità della patente di guida; in caso di perdita, temporanea o definitiva, dell'autorizzazione alla conduzione de veicolo, il Volontario Civico è tenuto a darne tempestiva informazione all'Ente.
4. Le attrezzature e i veicoli vengono assegnati e riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta stabiliti a seconda dei casi specifici.
5. Il Volontario Civico è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli assegnati; in caso di attrezzature e veicoli assegnati con atto formale, ne avrà personalmente cura e responsabilità fino a scarico.

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili.